



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

### COMUNICATO UFFICIALE N° 226/C.D.T. 13 DEL 20 DICEMBRE 2011

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che il nuovo indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

## 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilaro e Avv. Giovanni Bertuglia, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 20 Dicembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:*

#### APPELLI

##### Procedimento 38/A

SCD Collesano (Pa) preannuncio reclamo – gara Promozione gir.B Montemaggiore – Collesano del 13/11/2011 – Comunicato Ufficiale 165 LND del 17/11/2011

La società SCD Collesano ha formulato espressa richiesta di invio degli atti di gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti carico dei suoi tesserati.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che la formulazione di espressa richiesta di presa visione e/o invio degli atti ufficiali della gara a seguito della quale sono scaturiti i provvedimenti che si intendono impugnare, comporta il contestuale versamento della tassa al momento del gravame (art. 36 comma 6 CGS), ha tuttavia rilevato che non è stato dato alcun seguito al preannuncio di reclamo inoltrato dalla società SCD Collesano.

P.Q.M.

In applicazione dell'art. 33 comma 8 CGS, dispone a carico della società SCD Collesano l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

**Procedimento n.43/A**

A.S.D Bastione (Me) avverso squalifica calciatore Ilacqua Angelo fino 30.11.2014 e inibizione fino al 30.06.2012 all'allenatore Russo Pietro - Gara Campionato 1° categoria Bastione / Riviera dello Stretto del 19/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Bastione, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto.

In particolare la società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede la riforma delle sanzioni applicate.

Analoghe conclusioni e richieste sono state ribadite in udienza dal legale rappresentante della appellata.

La Commissione, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che l'arbitro è stato oggetto di un comportamento violento sia da parte del calciatore Ilacqua Angelo, che tra l'altro lo colpiva con un violento schiaffo sul volto, sia da parte dell'allenatore Russo Pietro, il quale non solo protestava vivacemente nei confronti del direttore di gara ma lo afferrava altresì per un polso in maniera molto violenta.

Pertanto alla luce di quanto sopra vanno disattese le considerazioni difensive spiegate dalla società reclamante che tendono semplicemente a fornire una versione contrastante con le risultanze probatorie ufficiali, pur se la sanzione a carico del calciatore Ilacqua Angelo appare contenibile nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare riduce la squalifica a carico del calciatore Ilacqua Angelo fino al 31.12.2013 e conferma l'inibizione dell'allenatore fino al 30.06.2012 a carico dell'allenatore Russo Pietro

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00.

**Procedimento 45/A**

ASD Giardini Naxos (Me) preannuncio reclamo – gara Prima categoria gir.E ASD Giardini Naxos – Lineri Misterbianco del 20/11/2011 – Comunicato Ufficiale 177 LND del 24/11/2011

La società ASD Giardini Naxos ha formulato espressa richiesta di invio degli atti di gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a carico dei suoi tesserati.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che la formulazione di espressa richiesta di presa visione e/o invio degli atti ufficiali della gara a seguito della quale sono scaturiti i provvedimenti che si intendono impugnare, comporta il contestuale versamento della tassa al momento del gravame (art. 36 comma 6 CGS), ha tuttavia rilevato che non è stato dato alcun seguito al preannuncio di reclamo inoltrato dalla società ASD Giardini Naxos.

P.Q.M.

In applicazione dell'art. 33 comma 8 CGS, dispone a carico della società ASD Giardini Naxos l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

**Procedimento 59/A**

ASD Lo Zodiaco Alcamo (TP) Avverso squalifica del campo per due gare ed ammenda di € 200,00 – Gara Serie D Calcio a 5 Delegazione Provinciale Trapani ASD Lo Zodiaco

Alcamo – ASD Real Marsala del 27/11/2011 – Comunicato Ufficiale 24 del 01/12/2011  
Del. Prov. Trapani

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre l'ASD Lo Zodiaco Alcamo sostenendo che quanto accaduto rientra nella norma e non vi è mai stato, da parte dei propri sostenitori, alcun comportamento intimidatorio o aggressivo nei confronti del direttore di gara per cui ritiene eccessive le sanzioni applicate e ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed in ordine ai fatti accaduti in sua presenza.

Ciò posto, la società reclamante non nega la circostanza che per tutto lo svolgimento della gara il pubblico abbia manifestato il proprio dissenso nei confronti del direttore di gara e che tale comportamento abbia portato il dirigente accompagnatore della odierna appellante a consigliare al direttore di gara di sostare all'interno del terreno di giuoco al termine del primo tempo, né la stessa nega che al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, sostava un nutrito gruppo di propri sostenitori che continuava ad insultare non solo il direttore di gara ma anche i dirigenti e gli atleti della società ospite, creando in tal maniera un momento di tensione che è stato superato grazie al fattivo intervento dei dirigenti dello ASD Lo Zodiaco.

Di tale comportamenti la società reclamante ne deve, comunque, rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in quanto, essendo società ospitante, è responsabile delle misure d'ordine necessarie.

In conseguenza di ciò, questa Commissione ritiene di dovere accogliere parzialmente il reclamo come da dispositivo.

P.Q.M

In parziale accoglimento dell'appello, revoca la sanzione pecuniaria a carico della società ASD Lo Zodiaco Alcamo, confermandosi nel resto l'impugnata sentenza.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

### **Procedimento n° 65 /A**

A.S.D. Montemaggiore (Pa) avverso squalifica calciatore Villafranca Carmelo fino al 31/12/2015 – Gara Promozione Coppa Italia Città di Bagheria / Montemaggiore del 07/12/2011 - C.U. N° 202 del 09/12/2011.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Montemaggiore, in persona del Presidente pro tempore, contesta le decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale assumendo l'assoluta estraneità del calciatore Villafranca rispetto ai fatti addebitati.

In particolare l'appellante evidenzia che il calciatore Villafranca non avrebbe potuto rendersi responsabile di quanto accaduto perché allontanatosi anzitempo in compagnia del padre.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere, tra l'altro, che il Villafranca, a fine gara, si presentava all'arbitro stringendogli la mano e nel contempo dandogli un forte schiaffo sul collo, provocandogli forte dolore e giramenti di testa. L'identificazione del responsabile è avvenuta in seguito, attraverso l'esame dei tesserini federali.

Quanto sopra non consente di ritenere meritevoli di accoglimento le richieste della appellante, che si limita a porre in dubbio l'accaduto senza neppure sforzarsi, come

avrebbe potuto fare tenuto conto del disposto di cui al citato articolo del C.G.S., di fornire una più aderente ricostruzione dei fatti in esame.

Quanto alla sanzione irrogata, appare invece congruo contenerla come in dispositivo tenuto conto delle considerazioni difensive dell'appellante circa l'assoluta assenza di conseguenze, desumibili dallo stesso comportamento del direttore di gara, che è ritornato tranquillamente in sede alla guida della propria autovettura.

P.Q.M.

Dispone contenersi a tutto il 31/12/2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Villafranca Carmelo.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 67/A**

ASD Riviera dei Marmi Custonaci (TP) avverso inibizione al 31.01.2012 dei dirigenti Pellegrino Giuseppe e Di Genova Antonino ed inibizione fino al 31.01.2012 dell'allenatore Gabriele Vito – Gara Allievi Regionale Girone B ASD Riviera dei Marmi – ASD Sporting Club Trapani del 04/12/2011 – Comunicato Ufficiale 203 SGS del 04/12/2011.

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la società ASD Riviera dei Marmi Custonaci, in persona del suo Presidente, il quale contesta i fatti addebitati ai propri dirigenti.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed in ordine ai fatti accaduti in sua presenza.

In particolare da detto rapporto si evince che al 17° del 2° tempo un sostenitore della Società Riviera Marmi entrava sul terreno di gioco e minacciava il direttore di gara e, nonostante fosse stato più volte invitato a lasciare il terreno di giuoco, non vi provvedeva e anzi si avvicinava con fare minaccioso verso il portiere della società ospitata.

E' a questo punto che entravano sul terreno di giuoco il sig. Poma Vincenzo e gli altri dirigenti della società Sporting Club Trapani seguiti dai dirigenti della odierna reclamante.

A seguito di ciò si è scatenata una rissa che ha successivamente determinato la sospensione della gara.

Ciò posto, dal rapporto arbitrale, comunque, non si evincono particolari comportamenti violenti posti in essere dai dirigenti per cui appare equo rideterminare l'inibizione loro inflitta come da dispositivo.

P.Q.M

In parziale accoglimento dell'appello si determina fino al 31/12/2011 l'inibizione a carico dei dirigenti Pellegrino Giuseppe e Di Genova Antonino e dell'allenatore Gabriele Vito.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

### **Procedimento n° 68/A**

A.S.D. Scoglitti Soccer (Rg) avverso squalifica del calciatore Di Gregorio Fabio per 4 gare - Gara 1^ cat./G A.S.D. Scoglitti Soccer – A.S. Nuova Kamarinense del 20/11/2011 - C.U. N° 177 LND del 24/11/2011.

Con tempestivo appello la Società A.S.D. Scoglitti Soccer, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Di Gregorio Fabio, fornendo una versione notevolmente attenuata dei fatti accaduti.

In particolare l'appellante evidenzia che il proprio tesserato non consumava alcuna violenza fisica nei confronti di un avversario, ma solo teneva un contegno offensivo con un gesto di stizza in reazione di un duro scontro di gioco.

Ha chiesto pertanto la reclamante una congrua riduzione della sanzione determinata dal Giudice Sportivo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere, tra l'altro, che *“il calciatore Di Gregorio Fabio al 32' del 1° tempo, a palla lontana, cercava di strozzare un avversario e poi lo colpiva con una manata al viso”*.

Non possono pertanto trovare accoglimento le riduttive considerazioni difensive espresse dall'appellante, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente descrizione dei fatti fornita dal verbalizzante.

Alla stregua di quanto sopra, la sanzione adottata dal giudice sportivo appare congrua e proporzionata.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto e, per l'effetto, con addebito di tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.

### **Procedimento n° 69/A**

A.S.D. Borgata Terrenove (Tp) avverso squalifica del calciatore Catalano Pietro per 7 gare - Gara Promozione/A A.S.D. Borgata Terrenove – A.C.D. Ciminna del 04/12/2011 - C.U. N° 201 LND del 07/12/2011.

Con tempestivo appello la Società A.S.D. Borgata Terrenove, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Catalano Pietro, fornendo una versione notevolmente attenuata dei fatti accaduti.

In particolare l'appellante evidenzia che il proprio tesserato non spintonava assolutamente il Direttore di gara ma solo protestava con veemenza una sua decisione tecnica.

Ha chiesto pertanto la reclamante una congrua riduzione della sanzione determinata dal Giudice Sportivo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere, tra l'altro, che il calciatore Catalano Pietro al 4' del 2° tempo, dopo una decisione tecnica dell'arbitro, lo prendeva per la maglia spingendolo e protestando con veemenza eccessiva ed uso di volgare linguaggio.

Tuttavia, avuto riguardo al fatto che l'ufficiale di gara non subiva alcun danno fisico e che l'antisportivo comportamento del calciatore Catalano Pietro si esauriva nel breve tempo della sua irregolare azione di protesta, si decide come in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello proposto dalla società A.S.D. Borgata Terrenove, si determina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Catalano Pietro.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

### **Procedimento 70/A**

Sporting Club Trapani (TP) avverso perdita gara 0-3, ammenda di € 200,00, inibizione al 31.01.2012 dei dirigenti Poma Vincenzo, Mazzara Antonino, Genovese Alberto, squalifica per tre gare calciatore Pace Gaetano – Gara Allievi Regionali Girone B ASD Riviera dei

Marmi – Sporting Club Trapani del 04/12/2011 – Comunicato Ufficiale 203 SGS del 04/12/2011.

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la società Sporting Club Trapani, in persona del suo Presidente, il quale contesta i fatti addebitati alla società ed ai propri tesserati dovendosi addebitare ogni responsabilità alla società ASD Riviera Marmi, sia in ordine alla sospensione della gara, sia in ordine ai successivi fatti, per cui chiede che venga riformata la decisione del giudice territoriale con revoca di tutti i provvedimenti a carico di essa reclamante e, conseguenzialmente assegnare la perdita della gara alla società ASD Riviera Marmi.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed in ordine ai fatti accaduti in sua presenza.

In particolar,e da detto rapporto si evince che al 17° del 2° tempo un sostenitore della Società Riviera Marmi entrava sul terreno di gioco e minacciava il direttore di gara e, nonostante fosse stato più volte invitato a lasciare il terreno di giuoco, non vi provvedeva anzi si avvicinava con fare minaccioso verso il portiere della società ospitata.

E' a questo punto che entravano sul terreno di giuoco il sig. Poma Vincenzo e gli altri dirigenti della società Sporting Club Trapani, seguiti dai dirigenti della ASD Riviera Marmi.

A seguito di ciò si è scatenata una rissa che ha visto coinvolti i giocatori ed i dirigenti di entrambe le società che successivamente ha determinato la sospensione della gara.

Inoltre il direttore di gara ha ben individuato il calciatore Pace Gaetano che aggrediva un calciatore avversario

Ciò posto questa Commissione condivide la decisione dell'arbitro di sospendere la gara e non può non rilevare come appare corretta la decisione del giudice territoriale che ha posto la responsabilità della sospensione della gara ad entrambe le società, per cui va pienamente condivisa la punizione della perdita a carico di entrambe così come appare congrua sia la sanzione pecuniaria inflitta che la squalifica a carico del calciatore Pace Gaetano. Viceversa dal rapporto arbitrale non si evincono particolari comportamenti violenti posti in essere dai dirigenti per cui appare equo rideterminare l'inibizione loro inflitta come da dispositivo.

P.Q.M

In parziale accoglimento dell'appello si determina fino al 31/12/2011 l'inibizione a carico dei dirigenti Poma Vincenzo, Mazzara Antonino e Genovese Alberto, confermando nel resto l'impugnata decisione.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

### **Procedimento n° 73/A**

A.S.D. Bastione (Me) Punizione sportiva perdita gara 0 – 3 e ammenda € 250,00 - Gara 1^ categoria Bastione / Riviera dello Stretto del 19/11/2011 - C.U. N° 201 del 07/12/2011.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Bastione, in persona del Presidente pro tempore, contesta le decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine all'esito gara, ritenendole "ingiustificate, eccessive e sproporzionate".

In particolare l'appellante evidenzia, qui molto in sintesi, che il calciatore Ilacqua in realtà non ha colpito l'arbitro e che in ogni caso la sospensione della gara non è intervenuta subito dopo il "presunto" predetto fatto, bensì dopo altri dieci minuti, per lievi circostanze non idonee a giustificare la sospensione della gara. L'appellante sostiene altresì che il fattivo comportamento tenuto dai propri dirigenti legittima comunque la richiesta di

riduzione dell'ammenda. Analoghe considerazioni sono state espresse in udienza dal legale rappresentante della società appellante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere, tra l'altro, che l'arbitro veniva colpito al volto con un violento schiaffo che lo faceva quasi cadere a terra, causandogli dolore molto forte e confusione mentale ed inoltre che numerosi estranei invadevano il terreno di gioco. Da tutto ciò consegue che va condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara.

Nel rapporto di gara viene altresì evidenziato il fattivo comportamento dei dirigenti Adella e Crisafulli, che si adoperavano a difesa del direttore di gara, nonostante la minacciosa presenza di numerosi estranei introdottisi all'interno del terreno di gioco.

In conclusione, mentre non possono trovare accoglimento le riduttive considerazioni difensive espresse dall'appellante in rapporto all'esito della gara, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente descrizione dei fatti fornita dall'arbitro, può invece addivenirsi ad una riduzione dell'ammenda che tenga conto del fattivo comportamento dei dirigenti citati.

P.Q.M.

Dispone contenersi in € 150,00 l'ammenda a carico della società appellante, confermando il resto dei provvedimenti.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 75/A**

ASD Castel di Judica avverso ammenda € 200,00 – Gara 1° Cat. Girone F ASD Castel di Judica – ASD Citta di Mascalucia del 04/12/2011 – Comunicato Ufficiale 201 del 07/12/2011.

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la società ASD Castel di Judica, in persona del suo Presidente, il quale contesta i fatti addebitati.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva preliminarmente che l'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed in ordine ai fatti accaduti in sua presenza.

In particolare da detto rapporto si evince che al termine della gara circa 30-40 tifosi del Castel di Judica hanno atteso l'uscita dell'arbitro impedendogli di raggiungere la propria autovettura nonostante l'intervento dei calciatori e dei dirigenti della società reclamante.

Il direttore di gara riusciva solo dopo l'arrivo dei Carabinieri, chiamati dallo stesso arbitro, a raggiungere la propria autovettura.

Ciò posto il reclamo non può trovare accoglimento in quanto la società risponde oggettivamente dei fatti posti in essere dai propri sostenitori, anche in considerazione del fatto che le misure d'ordine prese non sono risultate idonee allo scopo costringendo il direttore di gara a chiamare le forze dell'ordine.

P.Q.M

Rigetta l'appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata

### **Procedimento n° 77/A**

G.S.D. Sacro Cuore Milazzo (Me) avverso squalifica allenatore Cambria Salvatore fino al 29/02/2012 e squalifica calciatore Cannuni Paolo per 4 gare – Gara Promozione girone B Sacro Cuore Milazzo / Aquila Bafia del 03/12/2011 - C.U. N° 201 del 07/12/2011.

Con appelli ritualmente proposti in unica soluzione la Società G.S.D. Sacro Cuore Milazzo, in persona del Presidente pro tempore, contesta le decisioni come sopra assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, ritenendole meritevoli di annullamento o riduzione in quanto basate su errate valutazioni in fatto e normative.

In particolare l'appellante evidenzia, qui molto in sintesi, che l'allenatore Cambria si sarebbe mosso in modo scorretto verso l'assistente arbitrale in quanto turbato da continue provocazioni subite da un proprio calciatore ad opera di un avversario e non già per cagionare un danno; che il calciatore Cannuni avrebbe invece reagito sfogandosi per "le vessazioni e minacce" subite dall'avversario.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere, tra l'altro, che entrambi gli incolpati si rivolgevano a fine gara in modo non regolamentare verso l'assistente arbitrale, assumendo nei confronti di questi contegno irrispettoso e minaccioso. Al calciatore Cannuni viene inoltre addebitato un atto di violenza nei confronti di un avversario a fine gara, con conseguente espulsione.

Da tutto ciò consegue che va condivisa la decisione del Giudice Sportivo di assumere provvedimenti sanzionatori, che in entrambi i casi appaiono adeguati e ben proporzionati, pur tenendo conto di eventuali attenuanti, ma tenendo conto altresì, nel caso del Cambria, dell'aggravante derivante dalla sua qualità di allenatore, al quale viene richiesto un maggiore autocontrollo in relazione a fatti da non valutare solamente in termini di mera istintualità agonistica.

P.Q.M.

Dispone respingersi l'appello come sopra proposto e, per l'effetto, con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a €. 130,00=

### **Procedimento n° 71/A**

A.S.D. Giardini Naxos (Me) avverso squalifiche dei calciatori Guidi Antonino (sino al 15/01/2013), Cisterna Antonino (8 gare), Contarino Gianluca (3 gare) - Gara 1^ Categoria gir./E A.S.D. Giardini Naxos – A.G.D. Desport Gaggi del 04/12/2011 - C.U. N° 201 LND del 07/12/2011.

Con rituale appello la Società A.S.D. Giardini Naxos, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati indicati in epigrafe, ritenute eccessive in relazione ai fatti contestati.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali della gara, preliminarmente osserva che il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. Dalla lettura di tale rapporto emerge:

- *il calciatore Guidi Antonino al 46° del primo tempo veniva espulso per il comportamento particolarmente irrispettoso, volgare e minaccioso usato nei confronti dell'arbitro; lo stesso poi, mentre questi si recava nello spogliatoio, lo avvicinava continuando a profferire insulti ed infine lo attingeva in pieno viso con uno sputo;*
- *il calciatore Cisterna Antonino al 49° del secondo tempo veniva espulso per avere spintonato l'arbitro durante una vigorosa protesta ed in seguito, allorchè gli veniva mostrato il cartellino rosso, derideva l'ufficiale di gara stringendogli la mano e successivamente scagliava per terra il cartellino stesso;*
- *il calciatore Contarino Gianluca al 27° del secondo tempo veniva espulso dal terreno di giuoco per avere usato un linguaggio particolarmente volgare ed offensivo nei confronti dell'arbitro.*



Alla stregua di quanto sopra, le sanzioni adottate dal giudice di prime cure appaiono proporzionate alla gravità dei comportamenti contestati e non meritano accoglimento di riduzione, tranne che per la squalifica a carico del calciatore Cisterna Antonino per la quale si decide come in dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società A.S.D. Giardini Naxos, si determina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Cisterna Antonino, confermando nel resto.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

### **Procedimento n.72/A**

APPELLO del sig. LOMBARDI SIMONE avverso squalifica per cinque gare - Gara 3° Cat. Gir. B Del. Prov. PA Valledolmo – Virtus Termini del 4.12.2011 - C.U. n.19 del 7.12.2011 Del.Prov. Palermo

Con atto di appello inviato a mezzo raccomandata a.r. del 13.12.2011 il sig. Lombardi Simone, personalmente, calciatore tesserato per la Virtus Termini ha tempestivamente impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Palermo di cui in oggetto sostenendo che il comportamento da cui era scaturita la squalifica non poteva essere imputato ad esso appellante in quanto era stato sostituito al termine del 1°tempo, per cui si sarebbe trattato di un errore di identificazione dal parte direttore di gara.

La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che il referto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare.

Ciò posto, rileva che il direttore di gara evidenzia nel referto che *"al 15' del II° tempo il n.11 Lombardi Simone della Virtus Termini in occasione dell'ammonizione del n.1 (Orlando Ivano) è rientrato in campo (dopo essere stato sostituito) spintonandomi con la mano all'altezza del mio petto senza provocarmi dolore e profferendomi insulti non compresi."*

Pertanto il ricorrente è stato riconosciuto senza alcun ombra di dubbio dal direttore di gara come autore della condotta aggressiva perpetrata ai suoi danni, con la conseguenza che il reclamo non può trovare accoglimento ritenendosi congrua la sanzione applicata alla fattispecie.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata.

## **DEFERIMENTI**

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal dall'Avv. Roberto Vilardo e Avv. Giovanni Bertuglia, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, con l'intervento dell'Avv.***

**Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale e del sig. La Cara Giuseppe, rappresentante AIA, si è riunita il giorno 20 Dicembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:**

**Procedimento n° 92/B**

Deferimento della Procura Federale a carico di:

- Di Giovanni Salvatore, tesserato AIA; ai sensi dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 40 commi 1 e 3 lett. O del CGS.
- Leonardi Ernesto, calciatore della Atl. Misterbianco all'epoca dei fatti; ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS.
- Ferro Giuseppe, dirigente della Atl. Misterbianco all'epoca dei fatti; ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF.
- Di Mauro Nunzio, vice presidente della Atl. Misterbianco all'epoca dei fatti, Belluso Salvatore e Arena Fabio, non soci riconducibili alla Atl. Misterbianco; ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS anche in riferimento all'art. 61 comma 1 NOIF;
- Romeo Matteo, calciatore della Soc. Catenanuova all'epoca dei fatti, Molino Carmelo, calciatore della Soc. Ragazzini Generali all'epoca dei fatti e Hanchi Amedeo, calciatore; ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS;
- Le Società A.S.D. Atl. Misterbianco, A.S.D. Catenanuova e A.S.D. Ragazzini Generali; ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri tesserati – calciatori e dirigenti.

La Procura Federale con nota prot. 2754/1654pf09-10/GT/dl ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sopra indicati soggetti e le sopra indicate Società, in quanto a vario titolo coinvolti tanto in una sostituzione di persona occorsa nella gara Atl. Belpassese – Atl. Misterbianco del 10/04/2010 quanto nella partecipazione di non tesserati a numerose gare disputate dalla Atl. Misterbianco tra il 27/12/2009 e il 14/03/2010.

Le parti deferite, convocate all'udienza dibattimentale, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico, fatta eccezione per il Di Giovanni Salvatore, tesserato AIA, che ha dedotto, con riferimento alla fattispecie addebitatagli, di avere raggiunto la certezza dell'avvenuta sostituzione di persona soltanto dopo avere spedito il referto di gara e di non avere tuttavia informato di ciò gli organi federali perché non più interpellato in merito. Di contro la Procura Federale, presente con il Sostituto Avv. Giulia Saitta, ritenendo responsabili tutte le parti deferite di quanto loro addebitato, ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Due mesi di sospensione per il Di Giovanni Salvatore; Dieci mesi di squalifica per il Leonardi Ernesto; Dodici mesi di inibizione per il Ferro Giuseppe; Sei mesi di inibizione per Di Mauro Nunzio, Belluso Salvatore e Arena Fabio; Tre mesi di squalifica per Romeo Matteo, Molino Carmelo e Hanchi Salvatore; € 1.500,00 di ammenda per la A.S.D. Misterbianco; € 500,00 di ammenda per la A.S.D. Catenanuova e la A.S.D. Ragazzini Generali.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Le conclusioni della Procura Federale meritano sostanziale accoglimento, apparendo le parti tutte deferite pienamente responsabili di quanto loro singolarmente addebitato. La documentazione prodotta in atti, il tenore delle dichiarazioni acquisite in fase istruttoria, alcune delle quali assertive di quanto contestato e le risultanze dibattimentali portano infatti a ritenere accaduti i fatti oggetto di indagine e consentono di delineare al meglio le singole responsabilità.

Nel merito va rassegnato quanto segue.

1) Circa l'episodio della sostituzione di persona del calciatore Leonardi, iscritto in distinta sotto il falso nome di Aloschi Vincenzo, si può rilevare che gli elementi raccolti, deposizioni comprese rese dinanzi all'inquirente, appaiano precisi e concordanti a dimostrare che alla

gara Atl. Belpassese – Atl. Misterbianco del 10/04/2010 fu proprio il Leonardi a scendere in campo sotto il falso nome di Aloschi Vincenzo, allo scopo di eludere il provvedimento di squalifica per una gara assunto a suo carico con il C.U. n° 44 del 01/04/2011 della Delegazione Provinciale di Catania.

Peraltro il Leonardi in tale occasione ebbe a rendersi protagonista di comportamenti non regolamentari che assumevano rilevanza sul piano disciplinare, tant'è che gli è stata poi comminata, pur se sotto il nome di Aloschi Vincenzo, una sanzione di squalifica fino al 30/11/2010, confermata da questa Commissione Disciplinare Territoriale, ovviamente personalmente non scontata ma di cui si vuol tenere conto in questa sede. Così come devesi tenere conto ai fini sanzionatori del comportamento che lo stesso Leonardi ha infine tenuto dinanzi all'inquirente, rifiutandosi di firmare il verbale di audizione dopo avere ammesso l'addebito.

Ovviamente ai fatti di cui sopra consegue la responsabilità del dirigente Ferro Giuseppe, che formò e sottoscrisse la distinta della gara in esame, quale dirigente accompagnatore, finalizzando l'intento dell'illegittima partecipazione alla gara del calciatore impedito da squalifica.

A carico del direttore di gara Di Giovanni Salvatore emerge invece la circostanza di avere consentito al Leonardi la prosecuzione della gara, nonostante la riserva scritta presentata nell'intervallo dalla Soc. Belpassese, l'evidente alterazione del documento di identità e il rifiuto del Leonardi stesso di sottoporsi ad una più attenta identificazione. Appare parzialmente condivisibile la giustificazione proposta in questa sede dal direttore di gara, circa una sua inerzia dovuta al non coinvolgimento da parte degli Organi federali dopo l'accaduto, rimanendo tuttavia suo preciso dovere di informarli comunque, non avendolo fatto prima e pur volendo considerare che solo in seguito egli aveva raggiunto la certezza di una avvenuta sostituzione di persona.

2) Quanto alla contestata partecipazione di non tesserati a n° 7 gare disputate dalla Atl. Misterbianco dal 27/12/2009 al 14/03/2010 (specificamente indicate nell'atto di deferimento) non si può non rilevare come la fattispecie risulti pienamente acclarata all'esame documentale delle distinte allegare agli atti di ciascuna gara. Ne consegue evidente la responsabilità dei dirigenti succedutisi a firmare le distinte stesse asseverando una regolarità documentale inesistente (i Sigg. Di Mauro Nunzio, Belluso Salvatore e Arena Fabio) nonché la responsabilità dei calciatori Romeo Matteo, Molino Carmelo e Hanchi Amedeo, che hanno prestato indebitamente la propria attività pur non essendo all'epoca delle gare in esame tesserati per la Atl. Misterbianco.

3) Quanto alla responsabilità oggettiva della A.S.D. Misterbianco, per il fatto dei propri dirigenti e tesserati si ritiene che non possa essere applicata alcuna sanzione. Ciò sotto due profili. Il primo profilo riguarda la circostanza che la società sportiva risulta essere stata dichiarata decaduta dalla affiliazione ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b delle NOIF, circostanza questa che opera di diritto e non necessita di alcuna revoca da parte del Presidente Federale. Sotto altro profilo la società sportiva non risulta perseguibile in quanto secondo la costante giurisprudenza elaborata dalla Corte Federale il momento determinante ai fini della verifica della competenza degli organi della giustizia sportiva non è costituito tanto dal momento in cui i fatti in contestazione sono accaduti quanto dal momento in cui è avviato il procedimento disciplinare con la contestazione dell'atto di iniziativa della Procura Federale. Solo il deferimento (continua la decisione della C.F.) costituisce quindi il dato decisivo ai fini della giurisdizione. Ciò posto rileva che il deferimento della Procura è del 04/11/2011, alla cui data la società in questione era stata decaduta dalla affiliazione (30/06/2011).

Quanto alla responsabilità oggettiva delle A.S.D. Catenanuova, per il fatto del calciatore Romeo Matteo e dell'A.S.D. Ragazzini Generali per il fatto del calciatore Molino Carmelo, le sanzioni procedono secondo le graduazioni specificate in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi: 1) A carico del tesserato AIA Di Giovanni Salvatore la sanzione della sospensione per mesi uno; 2) A carico del calciatore Leonardi Ernesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2013; 3) A carico del dirigente Ferro Giuseppe la sanzione della inibizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 punto 1 lettera h, C.G.S. per mesi sei; 4) A carico dei sigg. Di Mauro Nunzio, Belluso Salvatore e Arena Fabio la sanzione della inibizione per mesi tre; 5) A carico dei sigg. Romeo Matteo, Molino Carmelo e Hanchi Amedeo la sanzione della squalifica per mesi tre; 6) A carico delle A.S.D. Catenanuova e A.S.D. Ragazzini Generali la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli art. 35 c.4 punto 1 e 38 c.8 C.G.S.

### **Procedimento n.93/B:**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig.PANZICA SALVATORE (Presidente dell'A.S.D. Real Suttano)
- Società A.S.D. Real Suttano

La Procura Federale con nota 2815/1011 pf10-11/MS/vdb del 9 novembre 2011, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Panzica Salvatore, Presidente della ASD Real Suttano, per la violazione di cui all'art. 5 comma 1 e 6 lett.b C.G.S., nonché la Società ASD Real Suttano per responsabilità diretta ai sensi dell' art. 4 comma 2 del C.G.S. All'udienza del 20 dicembre 2011 nessuno è comparso per i deferiti né gli stessi hanno fatto pervenire nei termini controdeduzioni.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Saitta, ha di contro formulato le proprie conclusioni chiedendo di ritenere le parti deferite responsabili di quanto addebitato e di applicarsi al Sig. Panzica Salvatore la inibizione per mesi 6 ed alla società l'ammenda di € 2000,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano da considerare responsabili di quanto loro ascritto.

In particolare risulta provato dalla documentazione in atti che il sig. Panzica Salvatore, Presidente della ASD Real Suttano, alla presenza del Commissario di Campo designato, in data 23.01.2011 al termine della gara Stefanese - Real Suttano, telefonava al Presidente del Comitato Regionale Sicilia dott. Sandro Morgana e dopo essersi lamentato del comportamento del direttore di gara e del Commissario di Campo medesimo concludeva la conversazione telefonica con un epiteto irrispettoso nei confronti dell'interlocutore e della Lega gridato a squarciagola

Da ciò consegue che ai deferiti debbono essere applicate le sanzioni come in dispositivo quali responsabili dei fatti loro rispettivamente ascritti, sanzioni queste che tengono conto delle circostanze attenuanti che vanno applicate in considerazione del particolare contesto di tensione che si è verificato al termine della gara in questione.

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

A carico del Sig. Panzica Salvatore, Presidente della società ASD Real Suttano, la inibizione per mesi due;

Alla società ASD Real Suttano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (centocinquanta/00).

La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse

alle parti in osservanza degli art. 35 c.4 punto 1 e 38 c.8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20/12/2011**

Il Segretario  
Maria Gatto

Il Presidente  
Sandro Morgana